



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

19

BANCA D'ITALIA A.C. - SERVIZIO SEGRETARIATO	
N. 499221	18 MAG 2009
RD/FASC	S/FASC
GPDF - UFFICIO PROTOCOLLO ROMA, 13/05/2009 10538 / 62984	

A/R

Banca d'Italia
Area vigilanza bancaria e finanziaria
servizio normative e politiche di vigilanza
Via Nazionale, 91
00100 Roma

OGGETTO: documenti di consultazione dedicati alla "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" e alla "*Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*". Vs. nota 19.3.2009, n. 298862.

1. Nel ringraziare per l'attenzione dimostrata da codesto Istituto nel portare a conoscenza del Garante i documenti di consultazione concernenti la "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari finanziari*" e la "*Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", si rileva che quanto in essi contenuto, non presenta, profili specifici di criticità con riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Si ritiene tuttavia opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti, comunque presenti nei documenti oggetto di valutazione, che hanno formato oggetto di esame da parte dell'Autorità e che potrebbero comunque suscitare ulteriori riflessioni. Essi riguardano, segnatamente:

- a. il trattamento di dati personali riferiti alla clientela con riguardo alla disciplina relativa all'adeguatezza e appropriatezza nella prestazione di servizi e attività di investimento (normativa Mifid);
- b. il rapporto tra diritto d'accesso ai dati personali regolato dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e disciplina contenuta nell'art. 119 Tub;
- c. il trattamento di dati personali per finalità di comunicazioni pubblicitarie nelle tecniche di comunicazione a distanza;

3.1. In relazione al profilo sub a), questa Autorità, a seguito di una segnalazione pervenuta da un'associazione di tutela dei risparmiatori (e pure diretta alla Consob) ha provveduto a fornire un proprio riscontro, predisponendo una nota che, per opportuna conoscenza, allega alla presente.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

3.2. Con riferimento al profilo sub *b*) – già oggetto di una comunicazione inviata in passato dall'Ufficio a codesto Istituto (nota 6 agosto 2004, prot. 27566) ed al quale il Garante ha fatto nuovamente riferimento nel *Prov. 25 ottobre 2007, Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela*, punto 5.2. [in *www.garanteprivacy.it*, doc. web n. 1457247] – si fa presente che continuano a pervenire a questa Autorità segnalazioni e ricorsi riguardanti l'accesso ai dati personali (ai sensi dell'art. 7 del Codice) trattati dalle banche. Fenomeno che potrebbe trovare (almeno in parte) ragione nell'ammontare (talvolta avvertito come particolarmente oneroso) del contributo richiesto dai singoli istituti a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 119, comma 4, Tub e che potrebbe rientrare nelle più ampie valutazioni in corso da parte della Banca nell'ambito del rapporto tra gli istituti di credito e la clientela.

3.3. Infine, con riferimento al profilo sub *c*), si rappresenta che, salve le previsioni contenute nell'art. 67 *sexies decies*, d.lg. 27 ottobre 2007, n. 221 (*Codice del consumo*) e nell'art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Garante ha adottato in data 19 giugno 2008 (doc. web n. 1526724) un provvedimento secondo il quale *"i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso [degli interessati] i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale"*; ciò a condizione che all'interessato, adeguatamente informato, sia accordata la possibilità di opporsi, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, al trattamento dei dati per tali finalità promozionali.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per ogni necessaria collaborazione.

Il segretario generale
(dott. Filippo Patroni Griffi)